Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B ►M3 REGOLAMENTO (CE) N. 1484/95 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1995

che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE ◄

(GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione del 18 dicembre 1995	L 305	49	19.12.1995
►M2	Regolamento (CE) n. 1505/96 della Commissione del 29 luglio 1996	L 189	79	30.7.1996
►M3	Regolamento (CE) n. 493/1999 della Commissione del 5 marzo 1999	L 59	15	6.3.1999
►M4	Regolamento (CE) n. 684/1999 della Commissione del 29 marzo 1999	L 86	6	30.3.1999
►M5	Regolamento (CE) n. 816/2009 della Commissione del 7 settembre 2009	L 236	5	8.9.2009
►M6	Regolamento (UE) n. 248/2010 della Commissione del 24 marzo 2010	L 79	1	25.3.2010

NB: A partire dal 1º gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).

▼B

▼M3

REGOLAMENTO (CE) N. 1484/95 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1995

che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE

▼B

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ([1]), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio ([2]), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4 e l'articolo 15,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ([3]), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4 e l'articolo 15,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ([4]), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 10,

considerando che, a decorrere dal 1ºluglio 1995, i regolamenti (CEE) n. 2771/75, (CEE) n. 2777/75 e (CEE) n. 2783/75 assoggettano l'importazione, all'aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune, di uno o più dei prodotti disciplinati dai suddetti regolamenti al pagamento di un dazio addizionale, se sono soddisfatte alcune condizioni derivanti dall'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, tranne qualora le importazioni rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito; che questi dazi all'importazione addizionali possono essere imposti in particolare quando i prezzi all'importazione sono inferiori al prezzo limite;

considerando che è quindi necessario stabilire le modalità di applicazione di tale regime per i settori del pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e pubblicare i rispettivi prezzi limite;

considerando che i prezzi all'importazione di cui si deve tener conto per l'imposizione di un dazio all'importazione addizionale dovrebbero essere verificati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione; che è necessario disporre che gli Stati membri trasmettano a intervalli regolari i prezzi delle diverse fasi di commercializzazione per consentire la fissazione dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali corrispondenti;

considerando che l'importatore ha la possibilità di scegliere che il dazio addizionale sia calcolato su una base diversa dal prezzo rappresentativo; che tuttavia in tal caso è opportuno prevedere la costituzione di una cauzione pari all'importo dei dazi addizionali che l'importatore avrebbe pagato se il calcolo fosse stato effettuato sulla base dei prezzi rappresentativi; che la cauzione sarà svincolata se, entro determinati termini, verrà fornita la prova che sono state rispettate le condizioni di smercio della partita; che, nel quadro dei controlli a posteriori, è opportuno

([1]) GU n. L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.
([2]) GU n. L 349 del 31.12.1994, pag. 105.
([3]) GU n. L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.
([4]) GU n. L 282 dell'1.11.1975, pag. 104.

▼B

precisare che si procede al recupero dei dazi dovuti conformemente all'articolo 220 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio [1], che istituisce un codice doganale comunitario; che è pertanto ragionevole prevedere che, nel quadro dei vari controlli, i dazi dovuti siano maggiorati di un interesse;

considerando che le disposizioni del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza dai paesi terzi [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3821/92 [3], sono sostituite dalle disposizioni del presente regolamento; che è quindi opportuno abrogare il regolamento suddetto con effetto alla data di entrata in vigore dell'accordo sull'agricoltura dell'Uruguay Round;

considerando che il controllo regolare dei dati sui quali è basata la verifica dei prezzi all'importazione per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di sottoporre le importazioni di taluni prodotti ai dazi addizionali, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine; che occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali corrispondenti per tali prodotti;

considerando che i dazi addizionali non possono essere in particolare imposti alle importazioni effettuate su contingenti tariffari concessi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

considerando che il comitato di gestione per il pollame e le uova non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione addizionali di cui all'articolo 5, paragrafo 1 dei regolamenti (CEE) n. 2771/75 e (CEE) n. 2777/75 e all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2783/75, di seguito denominati «dazi addizionali», sono applicati ai prodotti elencati nell'allegato I e originari dei paesi ivi indicati.

I corrispondenti prezzi limite di cui all'articolo 5, paragrafo 2 dei regolamenti (CEE) n. 2771/75 e (CEE) n. 2777/75 e all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2783/75 figurano nell'allegato II.

▼M5

Articolo 2

1. I prezzi rappresentativi di cui all'articolo 141, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio [4] e all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2783/75, sono regolarmente determinati sulla base dei dati raccolti nell'ambito della vigilanza comunitaria di cui all'articolo 308 *quinquies* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione [5].

2. I prezzi rappresentativi sono indicati nell'allegato I del presente regolamento.

▼M3

Articolo 3

1. Per la determinazione del dazio addizionale viene applicato il prezzo cif all'importazione della spedizione considerata, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4.

---

[1] GU n. L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
[2] GU n. 129 del 28.6.1967, pag. 2577/67.
[3] GU n. L 387 del 31.12.1992, pag. 24.
[4] GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.
[5] GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

▼M3

2. Se il prezzo cif all'importazione per 100 kg di una spedizione è superiore al prezzo rappresentativo applicabile di cui all'articolo 2, paragrafo 1, l'importatore deve presentare alle autorità competenti dello Stato membro d'importazione almeno le seguenti prove:

— il contratto d'acquisto o prova equivalente,

— il contratto di assicurazione,

— la fattura,

— il certificato di origine (se del caso),

— il contratto di trasporto,

— in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico.

▼M6

3. Nel caso contemplato al paragrafo 2, l'importatore è tenuto a costituire la cauzione di cui all'articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93, per un importo pari alla differenza tra l'importo del dazio addizionale all'importazione, calcolato sulla base del prezzo rappresentativo del prodotto in questione, e l'importo del dazio addizionale all'importazione, calcolato sulla base del prezzo cif all'importazione della partita di cui trattasi.

4. L'importatore ha due mesi di tempo a decorrere dalla vendita dei prodotti in questione, entro un termine di nove mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, per fornire la prova che la partita è stata smerciata in condizioni tali da confermare la realtà dei prezzi di cui al paragrafo 2. In caso di inosservanza di uno dei due termini suddetti la cauzione costituita è incamerata. Il termine di nove mesi può essere tuttavia prorogato dall'autorità competente di non oltre tre mesi su richiesta debitamente motivata dell'importatore.

La cauzione costituita è svincolata se sono presentate alle autorità doganali prove adeguate sulle condizioni di smercio. In caso contrario la cauzione è incamerata a titolo di pagamento dei dazi addizionali.

▼M3

5. Se in occasione di una verifica le autorità competenti constatano che le disposizioni del presente articolo non sono state rispettate, esse riscuotono i dazi dovuti conformemente all'articolo 220 del regolamento (CEE) n. 2913/92. Per fissare l'importo dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere, si tiene conto di un interesse calcolato dalla data di immissione della merce in libera pratica alla data di riscossione. Il tasso di interesse applicato è quello praticato nel diritto nazionale per le operazioni di recupero degli importi dovuti.

▼B

Articolo 4

1. ►M3 Qualora la differenza tra il prezzo limite di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e il prezzo cif all'importazione della spedizione in questione: ◄

a) sia inferiore o pari al 10 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale a zero;

b) sia superiore al 10 % ma inferiore o pari al 40 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale al 30 % dell'importo eccedente il 10 %;

c) sia superiore al 40 % ma inferiore o pari al 60 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale al 50 % dell'importo eccedente il 40 %, maggiorato del dazio addizionale di cui alla lettera b);

d) sia superiore al 60 % ma inferiore o pari al 75 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale al 70 % dell'importo eccedente il 60 %, maggiorato dai dazi addizionali di cui alle lettere b) e c);

▼B

e) sia superiore al 75 % del prezzo limite, il dazio addizionale è pari al 90 % dell'importo eccedente il 75 %, maggiorato dei dazi addizionali di cui alle lettere b), c) e d).

▼M4

_____

▼B

Articolo 5

In caso di necessità la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, può modificare l'allegato I.

Tuttavia, essa può modificare i prezzi rappresentativi soltanto se variano almeno del 5 % rispetto ai prezzi stabiliti.

▼M5

Articolo 6

I dazi addizionali di cui all'articolo 1 non si applicano nel caso di importazioni effettuate nell'ambito dei regolamenti della Commissione (CE) n. 533/2007 ([1]), (CE) n. 539/2007 ([2]), (CE) n. 616/2007 ([3]), (CE) n. 1385/2007 ([4]) e (CE) n. 536/2007 ([5]).

▼B

Articolo 7

Il regolamento n. 163/67/CEE è abrogato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

_____

([1]) GU L 125 del 15.5.2007, pag. 9.
([2]) GU L 128 del 16.5.2007, pag. 19.
([3]) GU L 142 del 5.6.2007, pag. 3.
([4]) GU L 309 del 27.11.2007, pag. 47.
([5]) GU L 128 del 16.5.2007, pag. 6.

▼B

ALLEGATO I

L'allegato non è ripreso nel presente atto consolidato. Esso è regolarmente sostituito da atti di gestione corrente adottati nel quadro della politica agricola e generalmente di durata limitata.

▼B

ALLEGATO II

Codice NC	Prezzo limite ECU/100 kg
0105 11 11	8 588,0
0105 11 19	8 588,0
0105 11 91	8 588,0
0105 11 99	8 588,0
►M1 0105 12 00 0105 19 20 ◄	3 242,3
0105 19 90	14 525,0
►M1 0105 92 00 0105 93 00 ◄	55,8
0105 99 10	115,1
0105 99 20	185,9
0105 99 30	147,8
0105 99 50	133,3
►M1 0207 11 10 ◄	142,3
►M1 0207 11 30 ◄	100,2
►M1 0207 11 90 ◄	128,5
►M1 0207 24 10 ◄	170,0
►M1 0207 24 90 ◄	250,0
►M1 0207 32 11 ◄	158,8
►M1 0207 32 15 ◄	185,1
►M1 0207 32 19 ◄	173,5
►M1 0207 32 51 ◄	207,1
►M1 0207 32 59 ◄	257,3
►M1 0207 32 90 ◄	173,2
►M1 0207 12 10 ◄	98,8
►M1 0207 12 90 ◄	131,2
►M1 0207 25 10 ◄	177,7
►M1 0207 25 90 ◄	179,8
►M1 0207 33 11 ◄	170,1
►M1 0207 33 19 ◄	167,9
►M1 0207 33 51 ◄	200,0
►M1 0207 33 59 ◄	248,2
►M1 0207 33 90 ◄	204,5

▼B

Codice NC	Prezzo limite ECU/100 kg
►M1 0207 13 10 ◄	339,8
►M1 0207 13 20 ◄	100,0
►M1 0207 13 30 ◄	180,0
►M1 0207 13 50 ◄	227,1
►M1 0207 13 60 ◄	158,1
►M1 0207 13 70 ◄	310,7
►M1 0207 13 99 ◄	100,0
►M1 0207 26 10 ◄	339,0
►M1 0207 26 20 ◄	342,3
►M1 0207 26 50 ◄	279,9
►M1 0207 26 60 ◄	142,9
►M1 0207 26 70 ◄	177,8
►M1 0207 26 80 ◄	200,0
►M1 0207 26 99 ◄	216,7
►M1 0207 35 11 ◄	435,3
►M1 0207 35 15 ◄	423,2
►M1 0207 35 23 ◄	133,3
►M1 0207 35 31 ◄	100,0
►M1 0207 35 41 ◄	78,3
►M1 0207 35 51 ◄	463,4
►M1 0207 35 53 ◄	331,9
►M1 0207 35 61 ◄	309,7
►M1 0207 35 63 ◄	164,2
►M1 0207 14 10 ◄	333,5
►M1 0207 14 20 ◄	251,1
►M1 0207 14 30 ◄	97,5
►M1 0207 14 40 ◄	80,0
►M1 0207 14 50 ◄	235,7
►M1 0207 14 60 ◄	158,9
►M1 0207 14 70 ◄	316,6
►M1 0207 14 99 ◄	143,4
►M1 0207 27 10 ◄	329,9
►M1 0207 27 20 ◄	337,8
►M1 0207 27 40 ◄	80,8

▼B

Codice NC	Prezzo limite ECU/100 kg
►M1 0207 27 50 ◄	280,0
►M1 0207 27 60 ◄	111,1
►M1 0207 27 70 ◄	172,7
►M1 0207 27 80 ◄	233,3
►M1 0207 27 99 ◄	131,3
►M1 0207 36 11 ◄	465,3
►M1 0207 36 15 ◄	354,5
►M1 0207 36 21 ◄	100,0
►M1 0207 36 23 ◄	133,3
►M1 0207 36 31 ◄	107,8
►M1 0207 36 41 ◄	81,1
►M1 0207 36 51 ◄	432,4
►M1 0207 36 53 ◄	308,3
►M1 0207 36 61 ◄	309,7
►M1 0207 36 63 ◄	166,0
►M1 0207 36 71 ◄	234,5
►M1 0207 36 79 ◄	500,0
►M1 0207 36 90 ◄	163,2
0209 00 90	135,8
►M1 1602 32 11 1602 39 21 ◄	318,6
0407 00 11	935,9
0407 00 19	743,6
0407 00 30	52,7
0408 11 80	343,3
0408 19 81	69,6
0408 19 89	111,9
0408 91 80	271,4
0408 99 80	59,7
►M1 3502 11 90 ◄	521,5
►M1 3502 19 90 ◄	51,7